

COMUNE DI LAURITO
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 04/2019 del 24/06/2019

Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, depositati in modo incontrollato in Località Scavanova.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che la Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Sapri – con nota di prot. n.611 del 30/05/2019, acquisita al prot. dell'Ente al n.911 in data 30/05/2019, comunicava che alla Località Scavanova, presumibilmente sulla part.IIa 279 del mappale 9 C.T. erano stati rivenuti rifiuti per la maggior parte combustibili, di origine vegetale e parzialmente di materiale plastico e di altre tipologie, localizzati a margine della strada comunale Cornia – Laurito Capoluogo;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

CONSIDERATO proprietario della particella in essere risulta Diocesi di Vallo della Lucania con sede in Vallo della Lucania – C.F.:93003330656;

PRESO ATTO che, allo stato, tuttavia, cautelativamente, non può essere addebitato a Diocesi di Vallo della Lucania, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'illecito riscontrato in merito al divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti; fermo restando, in ogni

caso, l'emissione di successivi eventuali provvedimenti a carico degli effettivi responsabili materiali della violazione, qualora gli stessi saranno individuati, perseguiti e puniti penalmente;

PRESO ATTO che il proprietario del terreno ove risultano abbandonati e depositati in maniera incontrollata i rifiuti si identifica nella persona Diocesi di Vallo della Lucania con sede in Vallo della Lucania – C.F.:93003330656, e che nei confronti della predetta deve quindi essere emessa l'ordinanza ai sensi dell'art.192 D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, permanendo l'attuale situazione, ciò aggrava il rischio per la salute pubblica, nonché può indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti; **VISTI** l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

ORDINA

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, a Diocesi di Vallo della Lucania con sede in Vallo della Lucania – C.F.:93003330656, ut supra generalizzata, di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul fondo di sua proprietà sito in Località Scavanova del Comune di Laurito ed al ripristino dello stato dei luoghi; con invito a comunicare a questo ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

1) che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno della Diocesi di Vallo della Lucania con sede in Vallo della Lucania – C.F.:93003330656 delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia a carico della stessa proprietaria del terreno alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 comma 3 D.Lgs. n.152/2006;

2) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;

3) che l'ordinanza venga immediatamente notificata alla persona interessata;

4) che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

a) All'Albo Pretorio Comunale;

b) Al Comando Stazione Carabinieri Forestale - Sezione di Sapri

c) All'Ufficio Tecnico del comune di Laurito

d) Al Comando Polizia Municipale di Laurito

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.



IL SINDACO
Avv. Vincenzo Speranza